



Sentenza n. 84 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 10 marzo 2026, deposito del 19 maggio 2026
comunicato stampa del 19 maggio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. 62 e 72 del 2025

parole chiave:

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE – MISURE
INTERDITTIVE – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ
DELLE SANZIONI – DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA

disposizione impugnata:

- art. 248, comma 5, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 51, 54 e 97 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Con due ordinanze di contenuto analogo del 10 febbraio e dell'8 marzo 2025, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).

La disposizione era censurata nella parte in cui prevede che «gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, **non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati**»; nonché nella parte in cui stabilisce che i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili siano, per lo stesso periodo di tempo, **incandidabili a numerose cariche elettive e impossibilitati a ricoprire incarichi di assessore o cariche in enti vigilati o partecipati**.

I rimettenti, in particolare, lamentavano il difetto di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione interdittiva fissa prevista dalla norma censurata.

La Corte rileva, in effetti, la sproporzione della misura, sottolineando – sulla scorta della sua giurisprudenza in tema di proporzionalità delle sanzioni amministrative – che la «fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità

concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell'ampiezza non solo del distinto grado della responsabilità sul piano psicologico [...] e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell'incarico o del mandato e dell'effettivo contributo causale al dissesto». **Le questioni, tuttavia, vengono dichiarate inammissibili, dal momento che la *reductio ad legitimitatem* può essere operata, «quanto meno in prima battuta», solo dal legislatore**, in considerazione della «**pluralità di soluzioni idonee allo scopo**», «**espressive di diverse scelte di sistema**», rimesse necessariamente alla sua discrezionalità.

In particolare, la Corte esclude che il comma 5-*bis* dello stesso art. 248 del TUEL possa costituire un «punto di riferimento [...] costituzionalmente adeguato». Infatti, la sanzione dell'interdizione «fino a dieci anni», da esso prevista per i membri del collegio dei revisori riconosciuti responsabili del dissesto dell'ente, non è ritenuta idonea a essere estesa anche agli amministratori, poiché il diverso livello di responsabilità nella gestione dell'ente giustifica misure interdittive di diversa misura.

Né questa né altre soluzioni astrattamente percorribili, in definitiva, si sottrarrebbero «al rischio dell'invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore», dal momento che esse, in ogni caso, comporterebbero non solo la riconsiderazione della fissità della misura interdittiva, ma anche l'attribuzione alla Corte dei conti del potere di graduarla.

Lorenzo Madan